

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 131

38° anno

30 maggio 1995

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
95/C 131/01	ECU.....	1
95/C 131/02	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 15 al 19. 5. 1995	3
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Commissione	
95/C 131/03	Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla qualità delle acque destinate al con- sumo umano	5
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
95/C 131/04	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)	25
95/C 131/05	Phare — Materiale sanitario e informatico — Bando di gara indetta dalla Commis- sione europea, a nome del governo della Polonia, per un progetto finanziato nel quadro del programma Phare.....	26

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
95/C 131/06	Richiesta a manifestazioni d'interesse per la realizzazione di lavori nel campo della politica dei consumatori — XXIV/95/U6/007	27
95/C 131/07	Studi socio psicologici applicati alla politica d'informazione — Richiesta di manifestazioni d'interesse	28
95/C 131/08	Esame tecnico delle richieste di sospensioni tariffarie dei diritti di dogana in micro-elettronica — Avviso di rettifica — Le seguenti modifiche sono state apportate all'avviso di gara pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» n. C 107 e n. S 82 del 28. 4. 1995, pag. 14, 41002-95	31
95/C 131/09	Rivelatori di gamma — Richiesta di manifestazioni d'interesse	32
95/C 131/10	Sorveglianza di edifici — Avviso di bando di gara aperta	33
95/C 131/11	Materiale informatico — Avviso relativo ai contratti pubblici di forniture — Preinformazione	35
95/C 131/12	Assistenza di periti e assistenza tecnica nel settore della sanità pubblica e della sanità e sicurezza	35
95/C 131/13	Sviluppo di un software di apprendimento — Bando di gara — Procedura aperta — Programma IDA (Interscambio di dati tra amministrazioni): dogane e imposizione indiretta	37
95/C 131/14	Lavoratori temporanei — Procedura di preinformazione	39

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (¹)

29 maggio 1995

(95/C 131/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	38,2160	Marco finlandese	5,72135
Corona danese	7,26393	Corona svedese	9,74867
Marco tedesco	1,85954	Sterlina inglese	0,838416
Dracma greca	301,614	Dollaro USA	1,34021
Peseta spagnola	161,535	Dollaro canadese	1,83300
Franco francese	6,55697	Yen giapponese	111,371
Sterlina irlandese	0,818548	Franco svizzero	1,53481
Lira italiana	2203,66	Corona norvegese	8,28718
Fiorino olandese	2,08161	Corona islandese	84,5671
Scellino austriaco	13,0751	Dollaro australiano	1,86529
Scudo portoghese	195,898	Dollaro neozelandese	2,00931
		Rand sudafricano	4,90617

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

ECU

26 maggio 1995

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	38,1903	Dollaro USA	5,70476
Corona danese	7,26607	Dollaro canadese	9,76783
Marco tedesco	1,85858	Yen giapponese	0,836004
Dracma greca	302,117	Franco svizzero	1,34388
Peseta spagnola	161,641	Corona norvegese	1,84313
Franco francese	6,56753	Corona svedese	111,878
Sterlina irlandese	0,816252	Marco finlandese	1,53538
Lira italiana	2211,95	Scellino austriaco	8,28769
Fiorino olandese	2,08059	Corona islandese	84,4492
Scudo portoghese	13,0679	Dollaro australiano	1,86598
Sterlina inglese	195,574	Dollaro neozelandese	2,01571
		Rand sudafricano	5,04894

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
NEL PERIODO DAL 15 AL 19. 5. 1995**

(95/C 131/02)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numeri di pagine
COM(95) 167	CB-CO-95-188-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi (¹) (²)	10. 5. 1995	15. 5. 1995	8
COM(95) 176	CB-CO-95-197-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla modifica, a seguito dell'ampliamento della Comunità, degli accordi sotto forma di scambi di lettere recanti adattamento dei quantitativi previsti negli accordi di autolimitazione conclusi con l'Australia e la Nuova Zelanda sul commercio di carni ovine e caprine	12. 5. 1995	15. 5. 1995	8
COM(95) 88	CB-CO-95-100-IT-C	Proposta modificata di direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (¹) (³)	15. 5. 1995	16. 5. 1995	13
COM(95) 173	CB-CO-95-216-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che determina le compensazioni in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli di alcune monete	16. 5. 1995	16. 5. 1995	12
COM(95) 178	CB-CO-95-199-IT-C	Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori (²)	15. 5. 1995	16. 5. 1995	6
COM(95) 156	CB-CO-95-179-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione sulla posizione che la Comunità deve adottare nel consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, firmato a Bruxelles il 4 ottobre 1993, riguardo all'adozione delle disposizioni di applicazione dell'articolo 64, paragrafi 1 (i), 1 (ii) e 2 dell'accordo europeo (⁴)	18. 5. 1995	18. 5. 1995	19
COM(95) 157	CB-CO-95-180-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione sulla posizione che la Comunità deve adottare nel consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, firmato a Bruxelles il 4 ottobre 1993, riguardo all'adozione delle disposizioni di applicazione dell'articolo 64, paragrafi 1 (i), 1 (ii), e 2 dell'accordo europeo (⁴)	18. 5. 1995	18. 5. 1995	13

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(95) 177	CB-CO-95-198-IT-C	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (*) (*)	16. 5. 1995	18. 5. 1995	8
COM(95) 181	CB-CO-95-201-IT-C	Relazione annuale sulla situazione e la gestione del Fondo di garanzia — Esercizio 1994	17. 5. 1995	18. 5. 1995	9
COM(95) 182	CB-CO-95-202-IT-C	Relazione della Commissione sulla situazione al 31 dicembre 1994 delle garanzie che impegnano il bilancio generale	18. 5. 1995	18. 5. 1995	81
COM(95) 195	CB-CO-95-228-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (*)	16. 5. 1995	18. 5. 1995	13
COM(95) 183	CB-CO-95-203-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione da parte della CE della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (*)	18. 5. 1995	19. 5. 1995	43
COM(95) 185	CB-CO-95-211-IT-C	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (*)	19. 5. 1995	19. 5. 1995	14

(*) Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

(*) Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(*) Testo rilevante ai fini del SEE.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano

(95/C 131/03)

COM(94) 612 def. — 95/0010(SYN)

*(Presentata dalla Commissione il 28 aprile 1995)***IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando la necessità di adeguare al progresso scientifico e tecnologico la direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (¹), modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (²); che l'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva dimostra la necessità di istituire un quadro normativo, flessibile e trasparente, che consenta agli Stati membri di affrontare i casi di inosservanza dei valori; che è inoltre opportuno riesaminare la direttiva alla luce del trattato sull'Unione europea ed in particolare del principio di sussidiarietà;

considerando che, alla luce dell'articolo 3 B del trattato, secondo cui l'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato, è necessario rivedere le disposizioni della direttiva 80/778/CEE concentrando l'intervento comunitario sull'osservanza di norme essenziali di qualità e salute, e lasciando agli Stati membri la facoltà di prevedere ulteriori parametri secondari qualora lo ritengano opportuno;

considerando che, in base al principio di sussidiarietà, le diverse caratteristiche naturali e socioeconomiche delle regioni dell'Unione richiedono che la maggior parte delle

decisioni in materia di controllo, analisi e adozione di misure in caso di inosservanza delle norme sia adottata a livello locale, regionale o nazionale;

considerando la necessità di stabilire norme comunitarie per i parametri di qualità essenziali attinenti alla salute per le acque destinate al consumo umano, definendo obiettivi minimi di qualità ambientale da raggiungere parallelamente ad altre misure comunitarie, al fine di garantire l'uso responsabile dell'acqua destinata al consumo umano;

considerando che l'importanza per la salute umana delle acque destinate al consumo umano rende necessaria la fissazione di requisiti di qualità essenziali a livello comunitario, ai quali tutte le acque destinate a tal fine devono soddisfare;

considerando la necessità di includere le acque utilizzate nell'industria alimentare, escluse le acque il cui uso — secondo dati certi — non incide sulla salubrità del prodotto finale;

considerando che occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le acque minerali naturali e le acque medicinali, in quanto esistono norme speciali per questi tipi di acque;

considerando che devono essere prese misure per garantire l'osservanza di valori specifici di tutti i parametri direttamente attinenti alla salute e per tutti gli altri parametri in caso di deterioramento della qualità; che tali misure non devono pregiudicare l'attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (³), modificata da ultimo dalla direttiva 94/79/CE della Commissione (⁴);

(¹) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.(²) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.(³) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.(⁴) GU n. L 354 del 31. 12. 1994, pag. 16.

considerando l'importanza di prevenire i potenziali pericoli per la salute umana derivanti da acqua contaminata; che la fornitura di quest'acqua deve essere vietata o l'uso della stessa limitato;

considerando la necessità di fissare per le sostanze che rivestono importanza a livello comunitario, valori parametrici individuali sufficientemente rigorosi, per garantire il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla direttiva;

considerando che i valori parametrici si basano sulle conoscenze scientifiche disponibili e sul principio della prudenza; che i valori sono stati scelti al fine di garantire che le acque destinate al consumo umano possano essere consumate in condizioni di sicurezza nell'arco di vita e rappresentino pertanto un livello elevato di protezione della salute;

considerando che gli Stati membri devono fissare valori per altri parametri qualora ciò sia necessario per proteggere la salute umana all'interno del loro territorio;

considerando che i valori parametrici devono essere rispettati nel punto in cui le acque destinate al consumo umano sono messe a disposizione del consumatore;

considerando che la qualità delle acque destinate al consumo umano può essere influenzata dalle condizioni e dai materiali impiegati negli impianti domestici; che gli Stati membri non possono essere considerati responsabili delle condizioni e dei materiali impiegati in detti impianti;

considerando che gli Stati membri devono istituire programmi di controllo per valutare se le acque destinate al consumo umano sono conformi ai requisiti fissati dalla direttiva; che detti programmi devono essere adeguati alle esigenze locali e conformi alle prescrizioni minime di controllo stabilite nella direttiva;

considerando che i metodi di analisi della qualità delle acque destinate al consumo umano devono garantire risultati affidabili e comparabili;

considerando che, in caso di inosservanza dei requisiti stabiliti dalla direttiva, gli Stati membri devono esaminare le cause e adottare provvedimenti correttivi per ripristinare la qualità delle acque;

considerando che, in caso di inosservanza di un parametro avente la funzione di indicatore, i provvedimenti correttivi sono necessari soltanto al fine di garantire la protezione della salute umana;

considerando che, se tale intervento fosse necessario per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 130 R, paragrafo 2 del trattato, va data priorità alle azioni che risolvono il problema alla fonte;

considerando che, per consentire la continuazione dell'approvvigionamento di acqua potabile, gli Stati membri devono essere autorizzati a stabilire deroghe alla pre-

sente direttiva, qualora sussistano determinate condizioni, ferma restando la protezione della salute umana e che è inoltre necessario definire un quadro normativo adeguato per la introduzione di tali deroghe per garantire che l'acqua sia conforme ai requisiti fissati dalla direttiva;

considerando che la preparazione delle acque destinate al consumo umano può richiedere l'utilizzazione di talune sostanze; che occorrono norme per disciplinarne l'uso onde evitare possibili effetti pregiudizievoli alla salute umana dovuti a quantitativi eccessivi di tali sostanze o delle impurità ivi contenute;

considerando che, per garantire il funzionamento del mercato interno, è necessario che le acque destinate al consumo umano possano circolare liberamente all'interno dell'Unione, a condizione che la loro commercializzazione non costituisca un potenziale pericolo per la salute umana;

considerando che il progresso tecnico può richiedere l'adeguamento tempestivo dei requisiti tecnici fissati negli allegati II e III; che, inoltre, per facilitare l'applicazione delle misure necessarie a tale scopo, è opportuno stabilire una procedura che consenta alla Commissione di approvare tali adeguamenti con la cooperazione di un comitato formato dai rappresentanti degli Stati membri;

considerando che è necessario informare sufficientemente e adeguatamente i consumatori sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, sulle eventuali deroghe stabilite dagli Stati membri e sulle azioni eventualmente adottate dalle autorità competenti; che è anche opportuno tener conto delle esigenze tecniche e statistiche della Commissione, nonché del diritto dei singoli di ottenere adeguate informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;

considerando che, in casi eccezionali e specifici, può essere assegnato agli Stati membri un periodo di tempo più lungo per l'attuazione di talune disposizioni della direttiva;

considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi alle scadenze per il recepimento nel diritto nazionale e l'applicazione indicata nell'allegato IV,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano.
2. L'obiettivo della direttiva è di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità.

Articolo 2

1. Per acque destinate al consumo umano ai sensi della presente direttiva si intendono:

- a) tutte le acque trattate o non trattate, utilizzate a scopo potabile o per altri fini domestici, a prescindere dalla loro origine e dal fatto che siano fornite al rubinetto, in bottiglia o in contenitori;
 - b) tutte le acque utilizzate in imprese alimentari per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immersione sul mercato di prodotti o sostanze destinati al consumo umano, escluse quelle il cui uso — secondo quanto accertato dalle autorità nazionali competenti — non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale.
2. Ai fini della presente direttiva, per «impianto di distribuzione domestico» si intendono tutte le condutture e i raccordi che collegano il rubinetto del consumatore all'impianto di approvvigionamento e per i quali, ai sensi della legislazione nazionale vigente, non è responsabile il fornitore dell'acqua.

Articolo 3

La presente direttiva non si applica:

- a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali dalle competenti autorità nazionali, ai sensi della direttiva 80/777/CEE del Consiglio⁽¹⁾;
- b) alle acque considerate medicinali ai sensi della direttiva 65/65/CEE del Consiglio⁽²⁾;
- c) alle acque destinate esclusivamente a fini domestici che non abbiano ripercussioni dirette o indirette sulla salute dei consumatori interessati;
- d) fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, alle acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che approvvigioni al massimo 15 nuclei, escluse le acque che vengono vendute.

Articolo 4

1. Fatti salvi gli obblighi derivanti da altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano:

- a) soddisfino i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I;

b) non contengano microrganismi patogeni e parassiti in quantità tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.

2. Gli Stati membri adottano ogni altra misura necessaria affinché le acque destinate al consumo umano siano conformi all'obiettivo fissato all'articolo 1.

Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana sia vietata o ne sia limitato l'uso. In tali casi i consumatori vengono immediatamente informati e viene loro fornita la necessaria consulenza.

2. Le autorità competenti decidono, caso per caso, quali provvedimenti adottare ai sensi del paragrafo 1, tenendo conto anche dei rischi per la salute umana che deriverebbero dall'interruzione dell'approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano.

3. Gli Stati membri possono formulare orientamenti onde consentire alle autorità competenti di adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 6

1. Per i parametri che figurano nell'allegato I, gli Stati membri fissano i valori applicabili alle acque destinate al consumo umano.

2. I valori fissati ai sensi del paragrafo 1 non possono essere meno rigorosi di quelli indicati nell'allegato I. Per quanto concerne i parametri riportati nella parte C dell'allegato I, tali valori devono essere fissati a fini di controllo per l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 9.

3. Gli Stati membri fissano valori per aggiuntivi parametri non riportati nell'allegato I qualora ciò sia necessario per proteggere la salute umana all'interno del loro territorio nazionale o in una parte di esso.

4. Gli Stati membri informano la Commissione con le procedure stabilite dalla direttiva 83/189/CEE⁽³⁾ ogniqualvolta ritengano necessario adottare valori più rigorosi di quelli fissati all'allegato I, parte B, o valori per altri parametri non inseriti nell'allegato I ma necessari per proteggere la salute umana.

5. Fatte salve le procedure stabilite dalla direttiva 83/189/CEE, in particolare dall'articolo 9, gli Stati membri possono adottare le suddette misure solo dopo che siano decorsi tre mesi dalla notifica alla Commissione, e sempreché quest'ultima non abbia emesso parere negativo.

⁽¹⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65.

⁽³⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1989, pag. 8.

6. In tal caso, prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 5, la Commissione avvia la procedura di cui all'articolo 15 onde determinare se le misure previste possano essere attuate, eventualmente previe opportune modifiche.

Articolo 7

1. I valori parametrici fissati ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, devono essere rispettati nel punto in cui le acque destinate al consumo umano sono messe a disposizione del consumatore, in cui sono utilizzate dall'impresa alimentare o, per le acque messe in vendita in bottiglia o in contenitori, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori.

2. Per le acque destinate al consumo umano fornite attraverso una rete di distribuzione, i valori parametrici sono rispettati nel punto in cui queste fuoriescono da un rubinetto situato nei locali del consumatore.

3. Si considera che gli Stati membri abbiano soddisfatto agli obblighi del presente articolo, dell'articolo 4 e dell'articolo 9, paragrafo 2 quando si dimostri che l'inosservanza dei valori parametrici fissati ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, è dovuta all'impianto di distribuzione domestico.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di assicurare il controllo regolare e rappresentativo della qualità delle acque destinate al consumo umano, onde verificare se le acque messe a disposizione dei consumatori soddisfino i requisiti della presente direttiva. Gli Stati membri adottano inoltre tutte le disposizioni necessarie affinché, nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di preparazione delle acque destinate al consumo umano, venga verificata l'efficacia del trattamento di disinfezione applicato.

2. Per l'adempimento degli obblighi di cui al precedente paragrafo 1, le autorità competenti istituiscono opportuni programmi di controllo per tutte le acque destinate al consumo umano; tali programmi debbono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato II.

3. I luoghi di prelievo dei campioni sono determinati dalle competenti autorità nazionali.

4. Con la procedura di cui all'articolo 15, possono essere stabiliti orientamenti comunitari riguardanti il controllo previsto dal presente articolo.

5. a) Gli Stati membri usano i metodi di analisi di riferimento indicati nell'allegato III.

b) Possono essere usati metodi di analisi alternativi purché si dimostri che si ottengono risultati equivalenti. Gli Stati membri che ricorrono a un metodo alternativo comunicano alla Commissione

tutte le informazioni rilevanti sul metodo stesso e sulla sua equivalenza rispetto ad altri metodi.

c) Se non viene specificato alcun metodo di analisi di riferimento, si può utilizzare qualsiasi metodo che rispetti i requisiti di cui all'allegato III.

6. La Commissione sotterrà a revisione, a intervalli regolari, i metodi di analisi di riferimento di cui all'allegato III.

Articolo 9

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi inosservanza dei requisiti di cui all'allegato I sia esaminata immediatamente per individuarne la causa.

2. Se, nonostante le misure adottate per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, le acque destinate al consumo umano non rispondono ai requisiti fissati nell'allegato I, gli Stati membri provvedono affinché vengano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinarne la qualità.

3. In caso di inosservanza dei valori parametrici o delle specifiche contenute nella parte C dell'allegato I, i provvedimenti correttivi intesi a ripristinare la qualità delle acque devono essere adottati solo ove ciò sia necessario per proteggere la salute umana.

Articolo 10

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire deroghe ai valori parametrici fissati nella parte B dell'allegato I per un periodo di tempo limitato e fino al raggiungimento di un valore massimo che essi stabiliscono, nella misura in cui tali deroghe non presentino un potenziale pericolo per la salute umana e l'approvvigionamento d'acqua destinata al consumo umano nella zona interessata non possa essere mantenuto in nessun altro congruo modo.

2. Le deroghe stabilite ai sensi del paragrafo 1 indicano quanto segue:

- a) il motivo della deroga;
- b) il parametro interessato e il valore massimo ammissibile in base alla deroga;
- c) l'area geografica e la popolazione interessata, nonché la quantità di acqua fornita al giorno;
- d) un opportuno programma di controllo, eventualmente caratterizzato da una maggiore frequenza di controllo;
- e) la durata necessaria della deroga;
- f) un piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori e una stima dei costi;

g) gli effetti sulle industrie alimentari eventualmente interessate.

3. Se le autorità competenti ritengono che l'inadempienza del valore parametrico sia di lieve entità e che l'azione intrapresa ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 sia sufficiente a risolvere il problema entro un massimo di 10 giorni, non è necessario applicare i requisiti speciali di cui al precedente paragrafo 2.

In tal caso, le autorità competenti devono fissare solo il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e il tempo assegnato per risolvere il problema.

4. Il paragrafo 3 non può essere applicato se l'inoservanza di uno stesso valore parametrico per un determinato approvvigionamento d'acqua si è verificata per oltre 30 giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.

5. Gli Stati membri che si avvalgono delle deroghe di cui al presente articolo provvedono affinché la popolazione interessata sia immediatamente informata della deroga e delle relative condizioni, secondo le modalità più opportune. Ove occorra, essi provvedono anche a fornire raccomandazioni a gruppi di popolazione particolari, per i quali la deroga possa costituire un rischio speciale.

I suddetti obblighi non riguardano la situazione di cui al paragrafo 3, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente.

6. Salve le deroghe stabilite ai sensi del paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro 15 giorni le deroghe stabilite riguardanti approvvigionamenti d'acqua superiori a 1 000 m³ al giorno, ivi comprese le informazioni di cui al paragrafo 2.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle acque destinate al consumo umano messe in vendita in bottiglia o in contenitori.

Articolo 11

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché le sostanze utilizzate per la preparazione delle acque destinate al consumo umano e le impurità in esse contenute non si trovino nelle acque in concentrazioni superiori a quelle necessarie ai fini dell'uso e non riducano, direttamente o indirettamente, la protezione della salute umana garantita in forza della presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri vigilano a che l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva non possa avere l'effetto di consentire, direttamente o indiret-

tamente, una degradazione dell'attuale qualità delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla protezione della salute umana, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.

Articolo 13

1. Gli Stati membri non vietano né limitano la libera circolazione delle acque destinate al consumo umano per motivi attinenti alla qualità, qualora questa sia conforme ai requisiti minimi di cui all'allegato I, parti A e B.

2. Gli Stati membri non vietano né limitano, per ragioni concernenti la qualità delle acque di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l'immissione sul mercato dei prodotti alimentari se la qualità delle acque utilizzate è conforme ai requisiti minimi di cui all'allegato I, parti A e B.

Articolo 14

1. Con cadenza almeno decennale la Commissione sottopone a revisione l'allegato I alla luce del progresso scientifico e tecnico, presentando eventuali proposte di modifica con la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato.

2. Le modifiche necessarie per l'adeguamento degli allegati II e III al progresso scientifico e tecnico sono adottate con la procedura di cui all'articolo 15.

Articolo 15

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

La Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui sopra.

Articolo 16

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i consumatori ricevano informazioni adeguate e aggiornate sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. Fatta salva l'attuazione delle disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (¹), gli Stati membri pubblicano una relazione annuale sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Tale relazione riguarda un anno civile e viene pubblicata prima della fine dell'anno civile successivo.

3. Gli Stati membri inviano le relazioni alla Commissione entro tre mesi dalla pubblicazione.

4. La forma e le informazioni minime delle relazioni di cui al paragrafo 3 sono determinate in particolare per le misure di cui all'articolo 3, lettera d), all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafo 3 e all'articolo 9 ed eventualmente modificate ai sensi della procedura di cui all'articolo 15.

5. La Commissione esamina le relazioni degli Stati membri e ogni tre anni pubblica una relazione di sintesi sulla qualità delle acque destinate al consumo umano all'interno della Comunità. Le suddette relazioni sono pubblicate entro due anni dalla fine di ogni periodo consecutivo di tre anni.

Articolo 17

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché la qualità delle acque destinate al consumo umano sia resa conforme alla presente direttiva entro il termine di 5 anni dalla sua entrata in vigore, fatto salvo l'allegato I, parte B, nota 3.

Articolo 18

1. In casi eccezionali e per gruppi di popolazioni geograficamente delimitati gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta particolare di pro-

roga del termine fissato dalla presente direttiva per l'osservanza di singoli valori parametrici indicati nella parte B dell'allegato I. La presente disposizione non si applica alle acque destinate al consumo umano messe in vendita in bottiglie o in contenitori.

2. Tale richiesta, debitamente motivata, dovrà far presenti le difficoltà incontrate e proporre un piano d'azione, corredata di un adeguato calendario di attuazione per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano, e comprendente un programma di controllo e informazioni sui costi legati alla sua attuazione. La richiesta deve inoltre specificare le industrie alimentari interessate.

3. La Commissione esamina la richiesta e adotta, se del caso, le misure necessarie con la procedura di cui all'articolo 15.

Articolo 19

La direttiva 80/778/CEE è abrogata entro 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri rispetto alle scadenze per il recepimento nel rispettivo diritto nazionale e l'applicazione di cui all'allegato IV.

I richiami alla direttiva abrogata s'intendono riferiti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato V.

Articolo 20

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri mettono in vigore tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(¹) GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 56.

ALLEGATO I**PARAMETRI E VALORI PARAMETRICI****PARTE A****Parametri microbiologici**

Parametro	Valore parametrico	Unità di misura
E. coli	0	numero/100 ml
Streptococchi fecali	0	numero/100 ml
Clostridi solforiduttori	0	numero/20 ml

Per le acque vendute in bottiglia o in recipienti valgono i seguenti valori:

Parametro	Valore parametrico	Unità di misura
E. coli	0	numero/250 ml
Streptococchi fecali	0	numero/250 ml
Clostridi solforiduttori	0	numero/50 ml
Pseudomonas aeruginosa	0	numero/250 ml

PARTE B

Parametri chimici

Parametro	Valore parametrico	Unità di misura
Acrilammide	0,25	µg/l
Antimonio	3	µg/l
Arsenico	10	µg/l
Benzene	1	µg/l
Boro	300	µg/l (nota 1)
Bromato	10	µg/l
Bromodiclorometano	15	µg/l (nota 2)
Cadmio	5	µg/l
Cloroformio	40	µg/l (nota 2)
Cromo	50	µg/l
Rame	2	mg/l (nota 1)
Cianuro	50	µg/l
1,2 dicloroetano	3	µg/l
Epicloridrina	0,5	µg/l
Fluoruro	1,5	mg/l
Piombo	10	µg/l (nota 3)
Mercurio	1	µg/l
Nichel	20	µg/l
Nitrati	50	mg/l (nota 4)
Nitriti	0,1	mg/l (nota 4)
Antiparassitari	0,1	µg/l (nota 5)
Idrocarburi policiclici aromatici	0,2	µg/l; somma delle concentrazioni di composti specifici (nota 6); la concentrazione del benzo(a)pirene non deve superare 0,01 µg/l
Selenio	10	µg/l
Tetracloroetilene	40	µg/l
Tricloroetilene	70	µg/l
Cloruro di vinile	0,5	µg/l

Nota 1: I valori e la classificazione di questi parametri possono essere modificati alla luce dei nuovi dati scientifici che si presume saranno disponibili tra breve.

Nota 2: I campioni per questi parametri devono essere prelevati dopo essere stati a contatto con il cloro (la durata del contatto non è rilevante); il campionamento deve effettuarsi nel punto in cui l'acqua esce dall'impianto di trattamento. Se necessario, il valore parametrico del bromodichlorometano può essere aumentato a 25 µg/l, a condizione che si riduca il valore del cloroformio a 30 µg/l.

Nota 3: Questo valore si riferisce ad un campione rappresentativo di acqua di rubinetto e deve essere soddisfatto al più tardi 15 anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva. Nell'attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione, gli Stati membri danno priorità alle zone in cui la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano è elevata.

Gli Stati membri provvedono affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore parametrico. Il valore parametrico del piombo nel periodo compreso tra i 5 e i 15 anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva è pari a 25 µg/l.

Nota 4: Ove viene praticata la clorazione, questi valori parametrici possono essere sostituiti da un valore di 0,5 per i nitriti e dalla seguente condizione: $[\text{nitrati}]/50 + [\text{nitriti}]/3 \leq 1$, dove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l.

Nota 5: a) Per antiparassitari s'intende:

- insetticidi organici
- erbicidi organici
- fungicidi organici
- nematocidi organici
- acaricidi organici
- alghicidi organici
- prodotti connessi (regolatori della crescita).

b) Il valore parametrico si riferisce ad ogni singolo antiparassitario.

c) Il controllo è necessario solo per gli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi in un determinato approvvigionamento d'acqua.

d) La Commissione esamina se sia possibile fissare un singolo valore per una determinata sostanza, previa valutazione dei dati scientifici disponibili.

Nota 6: I composti specifici sono i seguenti:

- benzo(a)pirene
- fluorantene
- benzo(b)fluorantene
- benzo(k)fluorantene
- benzo(ghi)perilene
- indeno(1,2,3-cd)pirene.

PARTE C

Parametri indicatori

Parametro	Valore parametrico	Unità di misura
Alluminio	200	µg/l
Ammonio	0,5	mg/l
Colore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	
Conduttività	2 500	µS cm ⁻¹ a 20 °C
Ossigeno disciolto	≥ 50	% di saturazione
Concentrazione ioni idrogeno	≥ 6,5 e ≤ 9,5	unità pH
Ferro	200	µg/l
Manganese	50	µg/l
Odore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	
Ossidabilità (nota 1)	5	mg/l O ₂
Solfato	250	mg/l
Sapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	
Computo batteri totali	Senza variazioni anomale	
Coliformi totali	0	numero/100 ml (nota 2)
Carbonio organico totale (TOC) (nota 3)	4, e senza variazioni anomale	mg/l C
Torbidità	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	

Nota 1: Se si analizza il parametro TOC non è necessario misurare questo valore.

Nota 2: Per le acque messe in vendita in bottiglia o in recipienti, l'unità di misura è numero/250 ml.

Nota 3: Non è necessario misurare questo parametro per approvvigionamenti d'acqua inferiori a 10 000 m³ al giorno.

ALLEGATO II**CONTROLLO****TABELLA A****Parametri da analizzare****1. Controllo di routine**

Alluminio (*)

Ammonio

Colore (?)

Conduttività

E. coli

Concentrazione ioni idrogeno

Ferro (*)

Nitriti (?)

Nitriti (?)

Odore (?)

Pseudomonas aeruginosa (*)

Sapore (?)

Torbidità

2. Controllo di verifica

Devono essere misurati tutti gli altri parametri di cui all'allegato I, a meno che le autorità competenti non stabiliscano che, per un periodo determinato, è improbabile che un parametro si ritrovi in un dato approvvigionamento d'acqua in concentrazioni tali da far prevedere il rischio di un mancato rispetto del relativo valore parametrico.

(*) Se usato come flocculante.

(?) Esame qualitativo.

(?) Se si utilizza la clorazione come processo di disinfezione. Negli altri casi valgono i parametri che figurano nell'elenco relativo al controllo di verifica.

(*) Solo per le acque vendute in bottiglia o in recipienti.

TABELLA B

1. Frequenza minima di campionamento e analisi (nota 1)

(Ad esclusione delle acque vendute in bottiglia o in recipienti)

Volume d'acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento (nota 2) m ³	Controllo di routine — numero di campioni per anno	controllo di verifica — numero di campioni per anno
≤ 100	(nota 3)	(nota 3)
> 100 ≤ 1 000	1	(nota 3)
> 1 000 ≤ 2 000	3	1
> 2 000 ≤ 10 000	12	1
> 10 000 ≤ 20 000	60	1
> 20 000 ≤ 30 000	120	2
> 30 000 ≤ 60 000	180	3
> 60 000 ≤ 100 000	365	6
> 100 000 ≤ 200 000	730	10
> 200 000 ≤ 300 000 (nota 4)	1 460	20

2. Frequenza minima di campionamento e analisi per le acque vendute in bottiglia o in recipienti (provvisorio)

Volume d'acqua prodotto ogni giorno per la vendita in bottiglia o in recipienti (*) (nota 1) m ³	Controllo di routine — numero di campioni per anno	Controllo di verifica — numero di campioni per anno
≤ 1	(nota 6)	(nota 6)
> 1 ≤ 10	1	1
> 10 ≤ 20	3	1
> 20 ≤ 100	12	1
> 100 ≤ 200	60	1
> 200 ≤ 300	120	2
> 300 ≤ 600	180	3
> 600 ≤ 1 000	365	6
> 1 000 ≤ 2 000	730	10
> 2 000 ≤ 3 000 (nota 5)	1 460	20

(*) I volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile.

- Nota 1:* Le percentuali relative dei campioni prelevati presso il rubinetto del consumatore e nella zona di approvvigionamento dipenderanno dalla dimensione della zona interessata. Per approvvigionamenti d'acqua di 20 000 m³ al giorno, è possibile prelevare circa il 50 % dei campioni all'interno dell'impianto di trattamento e di distribuzione.
- Nota 2:* Una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme.
- Nota 3:* La frequenza deve essere stabilita dallo Stato membro interessato; le acque utilizzate dall'industria alimentare devono tuttavia essere controllate almeno una volta all'anno.
- Nota 4:* Qualora il volume di acqua distribuito superi i 300 000 m³ al giorno, le frequenze minime di campionamento sono calcolate in proporzione rispetto a quelle applicabili ad un volume distribuito superiore a 100 000 m³ al giorno.
- Nota 5:* Qualora il volume di acqua prodotto per la vendita in bottiglia o in recipienti superi i 3 000 m³ al giorno, le frequenze minime di campionamento sono calcolate in proporzione rispetto a quelle applicabili ad un volume prodotto superiore a 1 000 m³ al giorno.
- Nota 6:* La frequenza deve essere stabilita dagli Stati membri interessati.

ALLEGATO III**METODI DI ANALISI DI RIFERIMENTO****1. Parametri per i quali non viene specificato un metodo di analisi**

Colore
Odore
Sapore
Turbidità.

2. Parametri per i quali vengono specificate le caratteristiche di prestazione

- 2.1. Per i parametri indicati di seguito, per caratteristiche di prestazione specificate s'intende che il metodo di analisi utilizzato è in grado di misurare concentrazioni uguali al valore parametrico con un'accuratezza, una precisione e un limite di rilevazione specificati.

Parametri	Accuratezza in % del valore parametrico (nota 1)	Precisione in % del valore parametrico (nota 2)	Limite di rilevazione in % del valore parametrico (nota 3)	Condizioni
Acrilammide				Controllare secondo le specifiche del prodotto
Alluminio	10	10	10	
Ammonio	10	10	10	
Antimonio	10	10	10	
Arsenico	10	10	10	
Benzene	25	25	10	
Boro	10	10	10	
Bromato	25	25	25	
Bromodichloro metano	25	25	10	
Cadmio	10	10	10	
Cloroformio	25	25	10	
Cromo	10	10	10	
Conduttività	10	10	10	
Rame	10	10	10	
Cianuro (nota 4)	10	10	10	
1,2-dicloroetano	25	25	10	
Ossigeno disciolto	10	10	10	

Parametri	Accuratezza in % del valore parametrico (nota 1)	Precisione in % del valore parametrico (nota 2)	Limite di rilevazione in % del valore parametrico (nota 3)	Condizioni
Epicloridrina				Controllare secondo le specifiche del prodotto
Fluoruro	10	10	10	
Ferro	10	10	10	
Piombo	10	10	10	
Manganese	10	10	10	
Mercurio	10	10	10	
Nichel	10	10	10	
Nitrati	10	10	10	
Nitriti	10	10	10	
Ossidabilità (nota 5)	25	25	10	
Antiparassitari (nota 6)	25	25	25	
Idrocarburipoliciclici aromatici (nota 7)	25	25	25	
Selenio	10	10	10	
Solfato	10	10	10	
Tetracloro-etilene	25	25	10	
Carbonio organico totale	10	10	10	
Tricloro-etilene	25	25	10	
Cloruro di vinile				Secondo le specifiche del prodotto

- 2.2. Per la concentrazione di ioni idrogeno, le caratteristiche di prestazione specificate richiedono che il metodo di analisi impiegato consenta di misurare concentrazioni pari al valore parametrico con un'accuracy di 0,2 unità pH e una precisione di 0,2 unità pH.

Nota 1: Questo termine ha il significato di cui alla norma ISO ***.

Nota 2: Questo termine ha il significato di cui alla norma ISO ***.

Nota 3: Questo termine ha il significato di cui alla norma ISO ***.

Nota 4: Il metodo deve determinare il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme.

Nota 5: L'ossidazione deve durare 10 minuti a una temperatura di 100 °C in condizioni di acidità con l'uso di permanganato.

Nota 6: Le caratteristiche di prestazione si riferiscono ai singoli antiparassitari.

Nota 7: Le singole sostanze figurano nell'allegato I.

3. Vengono specificati metodi di analisi per i seguenti parametri:

Coliformi totali

Filtrazione su membrana seguita da incubazione su mezzo di coltura al solfato laurilico (Membrane lauryl sulphate broth) (nota 1) per 4 ore a 30 °C, seguita da 14 ore a 37 °C. Computo delle colonie gialle, a prescindere dalle dimensioni.

E. coli

Filtrazione su membrana seguita da incubazione su mezzo di coltura al solfato laurilico (Membrane lauryl sulphate broth) (nota 1) per 4 ore a 30 °C, seguita da 14 ore a 44 °C. Computo delle colonie gialle, a prescindere dalle dimensioni.

Streptococchi fecali

Filtrazione su membrana seguita da incubazione su mezzo di coltura Membrane enterococcus agar (nota 2) per 48 ore a 37 °C. Computo delle colonie rosa, rosse o marrone rossicce lisce e convesse.

Clostridi solforiduttori

Mantenere il campione a 75 °C per 10 minuti prima della filtrazione su membrana. Incubazione su mezzo di coltura al triptosio (Tryptose-Sulphite-Cycloserine Agar) (nota 3) a 37 °C in condizioni anaerobiche. Computo delle colonie nere dopo un'incubazione di 24 e di 48 ore.

Pseudomonas aeruginosa

Filtrazione su membrana seguita da incubazione in un recipiente chiuso a 37 °C su mezzo di coltura Kings A broth modificato (nota 4) per 48 ore. Computo delle colonie contenenti pigmenti verdi, blu o marrone rossicci e quelli fluorescenti.

Computo batteri totali

Incubazione su agar all'estratto di lievito (nota 5) per 72 ore a 22 °C e per 24 ore a 37 °C. Computo di tutte le colonie.

Nota 1: Il mezzo di coltura Membrane lauryl sulphate broth è così composto:

Peptone	40 g
Estratto di lievito	6 g
Lattosio	30 g
Soluzione al rosso di fenolo (*)	50 ml
Laurilsolfato di sodio	1 g
Acqua distillata	fino a 1 litro.

(*) soluzione acquosa contenente 4 g/l.

Nota 2: Il mezzo di coltura Membrane enterococcus agar è così composto:

Triptosio	20 g
Estratto di lievito	5 g
Glucosio	2 g
Ortofosfato di sodio	4 g
Azide di sodio	400 mg
Soluzione di 2,3,5-trifeniltetrazolio cloruro (*)	10 ml
Acqua distillata	fino a 1 litro.

(*) La soluzione contiene 10 g/l di 2,3,5-trifeniltetrazolio cloruro.

Nota 3: Il mezzo di coltura Tryptose-Sulphite-Cycloserine Agar è così composto:

Triptosio	15 g
Peptone di soia	5 g
Estratto di lievito	5 g

Sodiometabisolfito	1 g
Citrato ferrico ammoniacale	1 g
Agar	12 g
Acqua distillata	fino a 1 litro.

Immediatamente prima dell'uso, l'agar deve essere mescolato con una soluzione contenente 10 g/l di D-cicloserina nella seguente percentuale: 4 ml di soluzione per 100 ml di agar.

Nota 4: Il mezzo di coltura Kings A broth modificato è così composto:

Peptone	20 g
Etanolo	25 ml
Solfato di potassio, anidro	10 g
Cloruro di magnesio, anidro	1,4 g
Bromuro di cetrimonio	0,5 g
Acqua distillata	fino a 1 litro.

Nota 5: Il mezzo di coltura costituito dall'agar all'estratto di lievito è così composto:

Estratto di lievito	3 g
Peptone	5 g
Agar	12 g
Acqua distillata	fino a 1 litro.

ALLEGATO IV**NOTIFICA**

Scadenze per il recepimento nel diritto nazionale e per l'applicazione

Direttiva 80/778/CEE Recepimento 17 luglio 1982 Applicazione 17 luglio 1985 Tutti gli Stati membri eccetto Spagna, Portogallo e nuovi Länder tedeschi	Direttiva 81/858/CEE (Adeguamento per l'adesione della Grecia)	Atto di adesione di Spagna e Portogallo Spagna: recepimento 1º gennaio 1986 applicazione 1º gennaio 1986 Portogallo: recepimento 1º gennaio 1986 applicazione: 1º gennaio 1989	Direttiva 90/656/CEE (Per i nuovi Länder tedeschi)	Direttiva 91/692/CEE
Articoli 1-4			Applicazione 31 dicembre 1995	
Articolo 15	Modificato con effetto dal 1º gennaio 1981	Modificato con effetto dal 1º gennaio 1986		
Articolo 16				
Articolo 17				Inserimento articolo 17a
Articolo 18				
Articolo 19		Modificato	Modificato	
Articolo 20				
Articolo 21				

ALLEGATO V**TAVOLA DI CONCORDANZA**

Presente direttiva	Direttiva 80/778/CEE
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	—
Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)	Articolo 2
Articolo 2, paragrafo 2	—
Articolo 3, lettere a) e b)	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 3, lettere c) e d)	—
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 6
Articolo 4, paragrafo 2	—
Articolo 5	—
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2, primo comma	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 2, secondo coma	—
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 16
Articolo 6, paragrafo 4	—
Articolo 6, paragrafo 5	—
Articolo 6, paragrafo 6	—
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 2	—
Articolo 7, paragrafo 3	—
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2	—
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 4	—
Articolo 8, paragrafo 5	Articolo 12, paragrafo 5
Articolo 8, paragrafo 6	—
Articolo 9	—
Articolo 10, paragrafo 1	Articoli 9, paragrafo 1 e 10, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafi da 2 a 5	—

Presente direttiva	Direttiva 80/778/CEE
Articolo 10, paragrafo 6	Articoli 9, paragrafi 2 e 10, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 7	—
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 8
Articolo 12	Articolo 11
Articolo 13, paragrafo 1	—
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 14	Articolo 13
Articolo 15, primo comma	Articolo 14
Articolo 15, secondo comma	Articolo 15
Articolo 15, terzo comma	Articolo 15, paragrafo 3, lettere a), b) e c)
Articolo 16, paragrafo 1	—
Articolo 16, paragrafi da 2 a 5	Articolo 17, lettera a) (introdotto dalla direttiva 91/692/CEE)
Articolo 17	Articolo 19
Articolo 18	Articolo 20
Articolo 19	—
Articolo 20	Articolo 18
Articolo 21	—
Articolo 22	Articolo 21

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(95/C 131/04)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 25 luglio 1987, pagina 1)

22 e 23 maggio 1995

Decisione Regolamento	Partita	Azione n.	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	Aggiudicatario	Prezzo di aggiudicazione (ECU/t)
(CE) n. 882/95	A B	1435-1438/94 1458/94	WFP/... Mozambico	SUB SUB	1 705 250	EMB DEST	Limako Suiker — Breda (NL) Zuckerhandelsunion — Berlin (D)	308,25 414,88
(CE) n. 1018/95	A	7/95	Euronaid/Sudan	BABYF	600	EMB	Ind. Crich — Zenson di Piave (I)	684,00
Decisione 16. 5. 1995	A	1392/94	Capo-Verde	BLT	5 000	DEB	Lecureur — Paris (F)	126,37
(CE) n. 881/95	A B C D E F G	1359 + 1360/94 1427 + 1429/94 1428 + 1440/94 1431/94 1432/94 1406/94 1407/94	Euronaid/Perù WFP/... WFP/... Rwanda Rwanda Perù Perù	HCOLZ HCOLZ HCOLZ HCOLZ HCOLZ HTOUR HTOUR	270 504 1 193 500 500 750 750	EMB EMB EMB DEST DEST DEST DEST	AOH — Utrecht (NL) AOH — Utrecht (NL)	678,67 676,26 674,87 962,24 930,82 870,54 870,54

BLT:	Frumento tenero	FMAI:	Farina di granturco	BPJ:	Carni bovine in proprio succo
FBLT:	Farina di frumento tenero	B:	Burro	CB:	Corned beef
CBL:	Riso lavorato a grani lunghi	GMAI:	Semola di granturco	RsC:	Uva secca di Corinto
CBM:	Riso lavorato a grani medi	SMAI:	Semola di granturco	BABYF:	Babyfood
CBR:	Riso lavorato a grani tondi	LENP:	Latte intero in polvere	Lsub1:	Latte di sostituzione per lattanti (fino a 6 mesi d'età)
BRI:	Rotture di riso	LEP:	Latte scremato in polvere	Lsub2:	Latte di sostituzione per lattanti (dopo i 6 mesi d'età)
FHAF:	Fiocchi d'avena	LEPv:	Latte scremato in polvere vitaminizzato	PAL:	Pasta alimentari
FROF:	Formaggio fuso	CT:	Concentrato di pomodoro	FEQ:	Favette (<i>Vicia Faba Equina</i>)
WSB:	Miscela frumento-soja	CM:	Conserve di sgombri	FMA:	Fave (<i>Vicia Faba Major</i>)
SUB:	Zucchero	BISC:	Biscotti ad alto valore proteico	SAR:	Sardine
ORG:	Orzo	BO:	Butteroil	DEB:	Reso porto di sbarco — franco banchina
SOR:	Sorgo	HOLI:	Olio d'oliva	DEN:	Reso porto di sbarco — ex-ship
DUR:	Frumento duro	HCOLZ:	Olio di colza raffinato	EMB:	Reso porto d'imbarco
GDUR:	Semolino di frumento duro	HPALM:	Olio di palma semiraffinato	DEST:	Franco destino
MAI:	Granturco	HTOUR:	Olio di girasole raffinato		

Phare — Materiale sanitario e informatico**Bando di gara indetta dalla Commissione europea, a nome del governo della Polonia, per un progetto finanziato nel quadro del programma Phare**

(95/C 131/05)

Titolo e numero del progetto:

Forniture di materiale sanitario e computer per cliniche modello

Gara n. PL 9113/023/95

1. Partecipazione e origine

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri della Comunità europea e dei seguenti Stati: Albania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca e Slovenia.

Le forniture devono essere originarie degli Stati di cui sopra.

2. Oggetto

Forniture in 21 lotti di materiale sanitario e computer per cliniche modello in Polonia.

3. Fascicolo di gara

Il fascicolo di gara completo, redatto in lingua inglese, si può ottenere gratuitamente presso i seguenti indirizzi:

a) Sig.ra Anna Komon, Office for Foreign Aid Programs in Health Care, Room No 210, Dluga 38/40, PL-00-238 Warsaw, telefax (48-2) 635 32 39.

b) Commissione europea, DGI-Servizio operazionale Phare, all'attenzione della sig.ra H. Bourgade, SC 29 2/35, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 299 16 66.

c) Uffici della Comunità europea:

A-1040 Wien, Hoyosgasse 5 [Tel. (43-1) 505 33 79/505 34 91; Telefax (43-1) 50 53 37 97; Telex: 133152 EUROPA],

B-1140 Bruxelles, DG VIII/C/3, rue de Genève 12, bureau 4/15, [tél (32-2) 299 28 70; télex 21877 CO-MEU B; télécopieur (32-2) 299 28 70],

D-53113 Bonn, Zittmannstraße 22 [Tel. (49-228) 53 00 90; Telefax (49-228) 530 09 50],

DK-København V, Dansk Industri, Projekt- og Licitationskontoret afd. EMI. [tlf.(45-33) 77 33 77; telefax (45-33) 33 77 33 00],

E-28001 Madrid, calle de Serrano, 41, 5a planta [tel. (34-1) 435 17 00; telefax (34-1) 576 03 87],

F-75007 Paris Cedex 16, 288, boulevard Saint-Germain [tél. (33-1) 40 63 38 38; télékopieur (33-1) 45 56 94 17],

FIN-Helsinki, Pohjoisesplanadi 31, PO Box 234, [tél. (358-0) 65 64 20; telefax (358-0) 65 67 28],

GR-10674 Athens, Vassilissis Sofias 2 [τηλ. (30-1) 724 39 82; τελεφών (30-1) 724 46 20],

I-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 678 97 22; telefax (39-6) 679 16 58],

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street [tel. (353-1) 71 22 44; facsimile (353-1) 71 26 57; telex 03827 EUCO EI],

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi [tél. (352) 430 11; télékopieur (352) 43 01 44 33],

NL-2594 Den Haag, E.V.D., afdeling PPA, Bezuidenhoutseweg 151 [tel. (31-70) 379 88 11; telefax (31-70) 379 78 78],

P-1200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean Monnet 1-10^o [tel. (351-1) 154 11 44; telefax (351-1) 155 43 97].

S-11147 Stockholm, Hamngatan 6, [tél. (46-8) 611 11 72; telefax (46-8) 611 44 35; telex: 13449],

UK-London SW1P 3AT, Jean Monnet House, 8 Stoney's Gate [tel. (44-71) 222 81 22; facsimile (44-71) 222 09 00].

4. Offerte

Le offerte devono pervenire entro il 17. 7. 1995 (12.00), ora locale, presso:

Sig.ra Anna Komon, Office for Foreign Aid Programs in Health Care, Room No 210, Dluga 38/40, PL-00-238, Warsaw.

I plichi verranno aperti nel corso di una pubblica seduta il 18. 7. 1995 (09.00) ora locale, presso:

Sig.ra Anna Komon, Office for Foreign Aid Programs in Health Care, Room No 17, Dluga 38/40, PL-00-238 Warsaw.

Richiesta a manifestazioni d'interesse per la realizzazione di lavori nel campo della politica dei consumatori

XXIV/95/U6/007

(95/C 131/06)

La Commissione europea, direzione generale XXIV - politica dei consumatori, intende stipulare dei contratti per la realizzazione di diversi progetti nel settore della politica dei consumatori i cui dettagli figurano di seguito. La presente richiesta è destinata a permettere ai candidati interessati di farsi conoscere allo scopo di essere inseriti in uno schedario tenuto alla DG XXIV sulla base del quale saranno inviati gli inviti a concorrere.

1. Caratteristiche dei progetti in oggetto: Sono individuati, dal presente avviso i contratti che la DG XXIV dovrà concludere in vista della realizzazione dei seguenti lavori:

- a) assistere i servizi della Commissione nel controllo dei lavori relativi al settore «transazioni dei consumatori» e «integrazione della politica dei consumatori nelle altre politiche comunitarie», quali in particolare, pubblicità in generale, tecnica di marketing, servizi finanziari, garanzie, accesso alla giustizia, società dell'informazione, servizi pubblici, telecomunicazioni, servizi postali, energia, commercio mondiale.
- b) Studi relativi alle transazioni dei consumatori e l'integrazione della politica dei consumatori nelle altre politiche comunitarie.

- Sistema di monitoraggio e di valutazione della applicazione delle direttive (clausole abusive, contratti negoziati a distanza, vendite a domicilio, residenze a tempo, credito al consumo e altri testi con un importanza specifica per gli interessi economici dei consumatori).
- Organizzazione di conferenze, colloqui, progetti pilota nel settore di accesso alla giustizia (vedi COM(93) 576 finale del 16. 11. 1993).

2. Procedura da seguire: La Commissione invita le parti interessate con una confermata esperienza e le appropriate capacità a manifestare il loro interesse secondo la seguente procedura:

solo coloro che avranno manifestato il loro interesse e ammessi durante la preselezione saranno invitati a concorrere.

Le dichiarazioni d'interesse dovranno essere inviate, con plico raccomandato al seguente indirizzo:

Commissione europea, direzione generale XXIV, politica dei consumatori, U6, (JII-70, 5/13), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, tel. (2) 295 53 58, telefax (2) 296 32 79.

Il dossier di candidatura sarà inserito in una doppia busta sigillata, la busta interna, indirizzata al servizio sopraindicato, recherà la dicitura :

«Appel à manifestation d'intérêt n° XXIV/95/U6/007, réponse de (nom du candidat) - Doit être ouvert par le comité "ad hoc"».

Non utilizzare delle buste autoadesive che possono essere aperte e richiuse senza lasciare traccia.

Le manifestazioni d'interesse devono comprendere almeno le seguenti informazioni:

1. nome, indirizzo, numeri di telefono, all'occorrenza del telefax dell'organismo o del candidato,
2. menzione dei progetti indicati al punto 1 per i quali il candidato manifesta specificatamente il suo interesse,
3. documenti che stabiliscono lo stato giuridico, il capitale sociale, la cifra d'affari e il numero dei dipendenti,
4. breve descrizione dell'esperienza e del settore d'attività, mettendo in evidenza la competenza specifica del candidato nel settore scelto e i servizi che può offrire,
5. se il candidato è una persona giuridica, un documento che fornisca i nomi e le funzioni degli organi di direzione,
6. un ordine di grandezza dei costi fatturati di spese, con indicazione, se del caso di una gamma, per uomo/mese inclusi tutti i costi eccetto le indennità di spostamento e di soggiorno fuori dal luogo abituale di esecuzione del lavoro. I costi saranno espressi in ECU. Essi si intendono dedotti da tutti i diritti, imposte e tasse (la Commissione delle Comunità europee è esonerata in virtù del protocollo sui privilegi e immunità delle Comunità europee annesso al trattato dell' 8. 4. 1965 che istituiva il Consiglio unico e la Commissione unica delle Comunità europee),

7. il regime d'IVA applicabile al candidato e il suo organismo bancario,
8. le informazioni sulle risorse del candidato che dimostrano la disponibilità del personale qualificato e l'infrastruttura necessaria alla realizzazione del compito che gli sarà affidato,
9. informazioni relative alle lingue di lavoro del candidato e le lingue nelle quali è in condizione di effettuare i suoi compiti,
10. se il candidato è una persona fisica, un curriculum vitæ con descrizione dettagliata delle sue attività, mettendo in evidenza il settore e la durata della sua esperienza.

I candidati che avranno fornito questi documenti saranno preselezionati per l'iscrizione nello schedario dei potenziali fornitori e non dovranno fornire ulteriormente le informazioni quando risponderanno ad un invito specifico a concorrere facendo seguito ad una loro dichiarazione d'interesse.

Le manifestazioni d'interesse vaghe o incomplete non saranno accettate.

Le manifestazioni d'interesse devono essere presentate in una delle lingue comunitarie.

Il termine ultimo di ricezione delle manifestazioni d'interesse è fissato a 20 giorni di calendario dopo la pubblicazione del presente avviso. Se il ventesimo giorno è un giorno festivo, la presentazione dovrà essere fatta il giorno lavorativo che precede. Tuttavia, lo schedario dei potenziali contraenti resterà aperto, con un aggiornamento trimestrale.

I candidati saranno informati del seguito dato alla loro manifestazione d'interesse.

Periodo di validità dello schedario dei potenziali fornitori: 30. 6. 1998. Questa validità potrà essere estesa dopo una nuova richiesta a manifestazione d'interesse.

Data d'invio dell'avviso all'UPUCE: 16. 5. 1995.

Data di ricezione dell'avviso all'UPUCE: 16. 5. 1995.

Studi socio psicologici applicati alla politica d'informazione

Richiesta di manifestazioni d'interesse

(95/C 131/07)

1. Commissione europea, direzione generale X, informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo, unità responsabile: A/2 «Controllo delle tendenze dell'opinione pubblica», ufficio 5/24, rue de Trèves 120, B-1049 Bruxelles.

Tel. (32-2) 299 91 72/295 19 93.
Telex (32-2) 299 45 77.

2. Il presente avviso è una richiesta di manifestazioni d'interesse.

Le società interessate a presentare la loro candidatura per l'iscrizione su un elenco, sono invitate a farlo conformemente alle disposizioni del presente avviso.

L'ente appaltante iscriverà le candidature che soddisfano ai criteri di seguito elencati (vedi punto 8).

Quando i servizi della DG X intenderanno richiedere le prestazioni di cui al punto 3. a), invieranno gli inviti a concorrere a tutte le società candidate o ad alcune tra esse secondo la natura specifica dei servizi richiesti.

L'elenco derivato dal presente avviso sarà utilizzato esclusivamente per i contratti il cui importo stimato è inferiore alle soglie delle direttive «contratti pubblici» applicabili.

3. a) **Descrizione dettagliata delle materie coperte dalla richiesta di manifestazioni d'interesse:** La Commissione conduce una politica attiva d'informazione e di comunicazione sulla costruzione europea. In questo contesto, la direzione generale X è incaricata, principalmente, dell'informazione generale e svolge le sue attività sull'intero territorio dell'Unione europea nonché nei paesi terzi.

1. Obiettivi:

Per l'applicazione della sua strategia di politica dell'informazione, la DG X deve realizzare degli studi qualitativi presso dei gruppi differenziati di cittadini. Questi studi possono essere caratterizzati come «studi socio psicologici applicati» destinati a definire le attitudini e comportamenti attuali attraverso la conoscenza delle motivazioni ed attese che li determinano. I loro risultati devono essere operativi e permettere di stabilire i temi sui quali una informazione è necessaria e i metodi che possono essere utilizzati a questo scopo.

Il tema di questi studi potrà variare sostanzialmente e potrà essere orientato verso la comprensione delle attitudini verso la conoscenza sull'Unione europea e l'utilizzazione dei media, delle attitudini verso gli eventi ed azioni relative all'Unione europea, delle attitudini verso le istituzioni e le politiche dell'Unione europea.

Gli studi qualitativi potranno interessare, su una scala geografica, la totalità dei 15 Stati membri fino ad un unico Stato membro o Stati non membri dell'Unione europea.

2. Metodologia richiesta:

- riunioni di gruppo,
- interviste individuali non direttive,
- interviste di esperti,
- (in alcuni casi) analisi del contenuto,
- analisi sull'opinione pubblica,

o una combinazione di queste tecniche con altre tecniche specifiche adattate a questo contesto e proposte dalla società candidata.

3. Gruppi di studio:

Per questo tipo di studi, i gruppi possono essere definiti in termini di sesso, gruppi d'età, livello o categoria professionale, classe sociale, regione (o una combinazione tra questi) o in termini di caratteristiche di comportamento, quali i comportamenti verso i media o di consumo.

Le società candidate devono elaborare altre possibilità sui gruppi di studio e le risorse normalmente utilizzate a questo scopo.

- b) **Tipo di contratto:** I contratti che saranno in gara sulla base delle candidature accettate riguarderanno l'elenco degli studi e delle prestazioni di servizi indicati al punto 3. a).

4. Il luogo di esecuzione dei lavori o delle prestazioni dei servizi, secondo il caso, sarà Bruxelles, Lussemburgo, gli uffici di rappresentanza permanente negli Stati membri dell'Unione, le delegazioni della Commissione, le sedi del contraente o in altri luoghi.

5. Il termine ultimo dell'elenco derivato dalla richiesta di manifestazioni d'interesse è di 3 anni dall'invio del presente avviso all'UPUCE.

6. Sono accettati i raggruppamenti di società o fornitori di servizi.

7. a) **L'indirizzo ove inviare le candidature è:** Unità X/1 «Programmazione, bilanci, finanze» all'attenzione del sig. Richard Weber, rue de Trèves 120 (bureau 6/95), B-1040 Bruxelles.

- b) **Presentazione del dossier di candidatura:** Il dossier sarà contenuto in una doppia busta sigillata e inviato obbligatoriamente per posta raccomandata.

La busta interiore conterrà la seguente dicitura: «Appel à manifestation d'intérêt - Études qualitatives DG X - Ne pas ouvrir».

Ciascuna busta recherà il nome del candidato.

Non utilizzare le buste autoadesive che possono essere aperte e richiuse senza lasciare traccia.

8. **Criteri di selezione:** La Commissione procederà alla definizione di un elenco di società sulla base di:

8.1. *Informazioni amministrative:*

nome, indirizzo, numeri di telefono, telefax, ecc.,

statuto giuridico,

numero d'IVA,

per le persone giuridiche: copie degli statuti e documenti che forniscano i nomi e le funzioni degli organi dirigenti.

8.2. *Capacità tecnica: lavori realizzati e competenza;*

Le società candidate devono fornire la prova della loro esperienza nel settore in un contesto multinazionale preferibilmente orientata verso le scelte delle politiche d'informazione.

Documenti da fornire: referenze e contratti di prestazioni eseguite negli ultimi tre anni di preferenza a livello internazionale.

8.3. *Capacità finanziaria:*

Un documento attestante le capacità finanziarie del candidato: capitale sociale, cifra d'affari.

I candidati saranno informati del seguito dato alla loro dichiarazione d'interesse. I candidati selezionati per l'iscrizione sull'elenco allo scopo di essere invitati ulteriormente a rispondere ad un bando di gara specifico, non dovranno più fornire la documentazione richiesta dal presente invito di manifestazione d'interesse.

9. **Altre informazioni:** L'elenco avrà una validità di 3 anni a partire dal 16. 5. 1995.

Per ulteriori dettagli pregasi contattare la sig.ra Anna Melich, Commissione europea, rue de Trèves 120 (bureau 5/24), B-1049 Bruxelles, tel. (32-2) 299 91 72, telefax (32-2) 299 45 77.

10. **Data d'invio dell'avviso:** 16. 5. 1995.

11. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'UPUCE:** 16. 5. 1995.

Esame tecnico delle richieste di sospensioni tariffarie dei diritti di dogana in microelettronica

Avviso di rettifica

Le seguenti modifiche sono state apportate all'avviso di gara pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» n. C 107 e n. S 82 del 28. 4. 1995, pag. 14, 41002-95

(95/C 131/08)

1. Commissione europea, direzione generale XXI, dogane e imposizione indiretta, sig. C. Muñoz-Betemps, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Telefax 295 65 01.

Il concorrente può presentare l'offerta per uno o più lotti.

L'attenzione dei proponenti è richiamata sui conflitti d'interesse che possono sopravvenire per la partecipazione a certi lotti.

2. Descrizione del servizio:

Aggiungere il testo seguente alla fine del paragrafo:

Il contratto è suddiviso in 14 lotti per tener conto dello Stato membro che presenta le richieste di sospensione tariffaria.

Richieste presentate da:

lotto 1) Germania,

lotto 2) Austria,

lotto 3) Belgio e Lussemburgo,

lotto 4) Danimarca,

lotto 5) Gran Bretagna,

lotto 6) Spagna,

lotto 7) Finlandia,

lotto 8) Francia,

lotto 9) Grecia,

lotto 10) Irlanda,

lotto 11) Italia,

lotto 12) Paesi Bassi,

lotto 13) Portogallo,

lotto 14) Svezia.

8. b) **Termine ultimo per la presentazione delle richieste:** Le richieste indicate al punto 8.a) non saranno più accettate dopo la data del 2. 6. 1995.

9. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** Le offerte devono pervenire entro e non oltre il 12. 6. 1995 (16.00) all'ufficio MDR 4/16, rue du Luxembourg 46, B-1040 Bruxelles.

10. b) L'apertura delle offerte avrà luogo il 13. 6. 1995 (10.00) all'ufficio MDB 4/12, rue du Luxembourg 46, B-1040 Bruxelles.

15. **Periodo di validità dell'offerta:** Il concorrente è vincolato alla propria offerta fino al 30. 11. 1995.

16. **Criteri di attribuzione del contratto:** L'attribuzione verrà fatta, per lotto, all'offerta economicamente più vantaggiosa. Saranno presi in considerazione i seguenti criteri:

- il prezzo,
- la qualità,
- il valore tecnico,
- il numero di sospensioni che il contraente è materialmente in grado di analizzare,
- i tempi d'esecuzione,
- il rispetto dei tempi di consegna.

Rivelatori di gamma**Richiesta di manifestazioni d'interesse**

(95/C 131/09)

1. Commissione europea, direzione generale XVII - energia, controllo di sicurezza dell'Euratom, edificio Cube, plateau de Kirchberg, L-2920 Lussemburgo.

Tel. (352) 43 01-332 36. Telefax (352) 43 01-335 45.

2. Richiesta di manifestazioni d'interesse. Le persone che intendono essere prese in considerazione per l'iscrizione su un elenco, sono invitate a farlo conformemente alle disposizioni del presente avviso.

Saranno iscritti sull'elenco i candidati che soddisfanno i criteri enumerati al punto 8.

L'ente appaltante trasmetterà il capitolato d'appalto e l'invito alla partecipazione valevole per ogni contratto specifico relativo al settore descritto al punto 3. a) ai candidati inseriti nell'elenco o, più particolarmente, ai candidati prescelti sulla base dei criteri relativi al contratto in oggetto.

L'elenco risultante dal presente avviso sarà utilizzato esclusivamente per i contratti il cui importo stimato si pone al disotto delle soglie stabilite dalle direttive in vigore nel settore dei contratti pubblici.

3. a) Settore coperto: rivelatori di gamma utili alla individuazione e alla misura dei materiali nucleari (uranio, plutonio, loro prodotti di fissione ed altri).

Questi rivelatori potranno essere di diversi tipi:

- a) semi-conduttori raffreddati ad azoto liquido: cristallo di germanio del tipo planare o del tipo coassiale con serbatoio di azoto liquido adattato al tipo di utilizzazione del rivelatore;
- b) semiconduttori funzionanti a temperatura ambiente: cristalli di CdTe, CdZnTe, HgI₂, GaAs;
- c) rivelatori del punto b) raffreddati per effetto Peltier o altro;
- d) scintillatori inorganici NaIT1 o CsIT1.

Questi rivelatori risponderanno alle norme di sicurezza in vigore nelle installazioni nucleari.

Un capitolato d'appalto completo sarà approntato per ciascun rivelatore.

- b) I contratti riguardanti i rivelatori di gamma sopradescritti saranno aggiudicati a seguito delle procedure di aggiudicazione basate sull'elenco.
4. I rivelatori saranno consegnati all'indirizzo di cui al punto 1.
5. La lista risultante dall'avviso di manifestazione d'interesse sarà valida per un periodo di 3 anni.
- 6.

7. a) Le candidature dovranno essere trasmesse all'indirizzo indicato al punto 1.
- b) Tutte le persone che desiderano essere iscritte sull'elenco, sono autorizzate a presentare la loro candidatura per tutto il periodo di validità dell'elenco stesso.

Le candidature devono essere trasmesse per posta raccomandata all'indirizzo indicato al punto 1. La data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dovrà essere indicata nella lettera di candidatura, che accompagna i documenti indicati al punto 8.

c)

8. I candidati devono allegare alla lettera di candidatura le informazioni e i documenti seguenti:
 - i) prova di aver fornito diversi rivelatori di gamma utili alla misura di materiali nucleari negli ultimi tre anni, specificando numero e tipi di rivelatori forniti nonché l'importo globale, data di consegna e destinatario.
 - ii) prova della disponibilità dell'attrezzatura meccanica ed elettronica necessaria alla progettazione di tali rivelatori, per soddisfare le norme del cliente,
 - iii) prova che possono accedere a delle installazioni appropriate per la prova dei rivelatori mediante sorgenti gamma,
 - iv) prova di non trovarsi in situazione di fallimento o di liquidazione,

v) prova (ad esempio a mezzo di una dichiarazione bancaria o di estratti del bilancio) di essere in condizione di sostenere il volume di produzione per un importo di 50 000 ECU,

vi) copia della loro iscrizione nel registro del commercio nazionale. Si porta a conoscenza dei concorrenti che solo i registri di commercio enumerati all'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio (pubblicata nella Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee) del 9. 8. 1993 saranno presi in considerazione.

9.

10. Data d'invio dell'avviso all'UPUCE: 16. 5. 1995.

11. Data di ricezione dell'avviso dall'UPUCE:
16. 5. 1995.

Sorveglianza di edifici

Avviso di bando di gara aperta

(95/C 131/10)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, direzione dell'ufficio di sicurezza e Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, edificio Jean Monnet, ufficio B3/112, Kirchberg, L-2920 Lussemburgo.

2. a) **CPC n. 873:** Sicurezza.

b) **Oggetto del contratto:** Sorveglianza degli edifici della Commissione europea e dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

3. **Luogo di esecuzione:** Lussemburgo.

4. **Esecuzione del servizio:**

a) L'esercizio dell'attività di custodia e di sorveglianza per conto terzi nel Gran Ducato di Lussemburgo è sottoposto ad un'autorizzazione specifica.

b) Legge granducale del 6. 6. 1990.

c) I concorrenti dovranno indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato della gestione del contratto.

5. **Partecipazione parziale:** Non ammessa.

6. **Varianti:** Non ammesse.

7. **Durata del contratto:** Il contratto sarà stipulato per un anno civile e potrà essere rinnovato 4 volte per tacita riconduzione.

8. a) **Ottenimento dei documenti:** Il dossier di gara potrà essere ottenuto su richiesta per posta o per telex a:

— Commissione europea, ufficio di sicurezza, edificio Jean Monnet, ufficio B3/112, Kirchberg, L-2920 Lussemburgo, tel 43 01-322 33, telefax 43 01-320 71.

b) **Termine ultimo per la richiesta dei documenti:** 40 giorni dalla data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso di richiesta a mezzo posta, il timbro postale farà fede.

c) Non applicabile.

9. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:**
14. 7. 1995.

b) **Indirizzo al quale devono essere inviate:** L'indirizzo indicato al punto 8. a).

c) **Lingua:** Una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

10. A porte chiuse.

11. **Cauzione e garanzie finanziarie richieste:** Non è richiesta nessuna garanzia per la partecipazione alla gara. Sarà richiesta all'aggiudicatario una garanzia bancaria nei termini fissati nel capitolato d'appalto.

12. **Modalità di finanziamento e di pagamento:** Pagamento in ECU entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture corredate, se del caso, da documenti giustificativi.
13. **Forma giuridica del concorrente:** Persona giuridica di diritto commerciale o GEIE (Gruppo europeo d'interesse economico).
14. 1. **Condizioni preliminari:** I concorrenti devono fornire la prova di essere in possesso di una autorizzazione professionale e/o autorizzazione eventualmente richiesta dalle leggi del paese ove hanno le loro sedi sociali.
2. **Criteri di selezione delle offerte:** Le offerte saranno selezionate in funzione dei seguenti criteri:
- a) Capacità finanziaria ed economica:
 - a.1 - cifra d'affari annuale globale;
 - a.2 - cifra d'affari annuale relativa alle prestazioni di servizi dello stesso tipo di quelle richieste dal presente avviso, realizzate negli ultimi tre esercizi.
 saranno richiesti i bilanci e i conti di gestione degli ultimi tre esercizi.
 - b) Capacità tecnica:
 - b.1 - importo dei contratti e destinatari privati e/o pubblici (specialmente delle organizzazioni internazionali) di prestazioni di servizi dello stesso tipo di quelle richieste dal presente avviso, realizzate nel corso degli ultimi tre anni;
 - b.2 - numero medio del personale impiegato negli ultimi tre anni nelle prestazioni di servizi analoghi a quelli richiesti nel presente avviso;
 - b.3 - organizzazione, organico e mezzi tecnici per garantire:
 - i) la qualità delle prestazioni,
 - ii) i tempi d'intervento e di sostituzione del personale,
 - iii) la capacità a fornire immediatamente, su semplice richiesta, dei servizi complementari nei settori:
- della protezione ravvicinata e della messa a disposizione di automobili blindate e cani da guardia,
 - della sicurezza tecnica (centrale di controllo e telesorveglianza, sistemi anti-intrusione, ecc.),
 - delle telecomunicazioni.
- saranno richieste delle dichiarazioni giurate a copertura dei punti b.1, b.2 e b.3.
3. **Non saranno prese in considerazione:**
- a) le candidature vaghe, incomplete, false e/o sbagliate;
 - b) le candidature presentate da concorrenti che hanno subito una condanna non suscettibile di ricorso per una infrazione professionale;
 - c) le candidature presentate da concorrenti in stato fallimentare, di liquidazione, di cessazione o sospensione di attività, di regolamento giudiziario, di concordato o misure simili o che sono sottoposti ad una procedura di questa natura;
 - d) le candidature presentate dai concorrenti che non forniscono la prova di essere in regola con i loro obblighi fiscali e parafiscali;
- il punto 3. b) sarà oggetto di una dichiarazione giurata. I punti 3. c) e 3. d) saranno comprovati da certificati emessi dalle autorità competenti.
15. **Periodo di validità delle offerte:** 6 mesi dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.
16. **Criteri di attribuzione del contratto:** Le offerte selezionate secondo i criteri stabiliti al punto 14, il contratto sarà attribuito al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo dell'offerta valutato sulla base delle informazioni fornite dai concorrenti.
17. **Altre informazioni:** La visita dei luoghi è obbligatoria.
18. **Data d'invio dell'avviso:** 16. 5. 1995.
19. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 16. 5. 1995.

Materiale informatico**Avviso relativo ai contratti pubblici di forniture****Preinformazione**

(95/C 131/11)

- 1. Nome, indirizzo, numeri di telefono, telegrafo, telex e telefax dell'ente appaltante e, se diversi, quelli del servizio presso il quale potranno essere ottenute le informazioni complementari:** Commissione europea, direzione informatica, supporto logistico e formazione, sig. Gilbert Gascard, IMCO 5/1, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Telefax (32-2) 295 77 02.

- 2. Natura e quantità o valore dei prodotti da fornire, numero di riferimento del CPA:** Acquisto o noleggio e manutenzione, per 4 anni, di configurazioni Unix (SPEC 1170) o equivalenti per il centro di calcolo della Commissione.

Lotto 1) configurazione per applicazioni amministrative,

lotto 2) configurazione per applicazioni documentarie,
lotto 3) configurazione per applicazioni statistiche,
lotto 4) server per base di dati,
lotto 5) software di gestione del parco Unix (SPEC 1170) o equivalente.

- 3. Data provvisoria per l'apertura delle procedure di stipulazione del o dei contratti (se conosciuta):** 6-7/1995.
4. Altre informazioni: Riferimento DI 95/10 CONF.
5. Data d'invio dell'avviso: 16. 5. 1995.
6. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee: 16. 5. 1995.

Assistenza di periti e assistenza tecnica nel settore della sanità pubblica e della sanità e sicurezza

(95/C 131/12)

- 1. Nome ed indirizzo dell'ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale occupazione, relazioni industriali e affari sociali, direzione sanità e sicurezza, all'attenzione del Dr.W. J. Hunter, edificio Jean Monnet, C4/107, L-2920 Lussemburgo.

sanità e sicurezza sul luogo di lavoro), nonché l'aumento costante dei bilanci relativi a questo settore, implicano un aumento importante degli incarichi di valutazione e di controllo dei dossier.

Tel. 43 01-338 74. Telefax 43 01-345 11.

Per poter far fronte a queste missioni, la direzione sanità e sicurezza deve richiedere la collaborazione di una o più ditte esterne, per la realizzazione di alcuni lavori di assistenza tecnica relativi ai settori sottolocati.

Lista dei settori:

- politiche e analisi della sanità pubblica,
 — promozione, educazione e formazione in materia di sanità,
 — dati medici, indicatori sanitari, controllo delle malattie,
- 2. Modalità di stipulazione:** Avviso di gara aperta relativa ai contratti sottoindicati. Questi contratti possono essere aggiudicati globalmente o separatamente.
- 3. Oggetto della gara:** Assistenza di periti e assistenza tecnica nel settore della sanità pubblica e della sanità e sicurezza sul luogo di lavoro. Le nuove competenze attribuite alla Commissione europea dal Trattato dell'Unione in materia di sanità pubblica (e di

- cancro,
- droghe,
- Aids e altre malattie trasmissibili
- Incidenti e ferite volontarie e involontarie,
- malattie legate all'inquinamento,
- malattie rare,
- azioni legislative nel settore della sanità e sicurezza,
- cooperazione internazionale,
- malattie professionali,
- protezione, sanità ed igiene sui posti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali,
- prevenzione degli infortuni sui posti di lavoro.

4. Compiti da eseguire nei settori sottoindicati:

- 4.1 Preparazione di documenti di sintesi e di lavoro precedenti compresa la documentazione specializzata,
 - 4.2 Partecipazione a riunioni tecniche, preparazione dei documenti e dei rapporti.
 - 4.3 Preparazione delle schede di valutazione delle proposte di progetti presentati alla Commissione.
 - 4.4 Raccolta dei dati nonché l'elaborazione, la gestione e lo sviluppo delle basi di dati nel settore della sanità pubblica (gestione delle richieste di sovvenzioni, manifestazioni di interesse, basi di organismi specializzati nella lotta contro le tossicomanie e l'Aids).
 - 4.5 Lavori di segretariato tecnico per i documenti preparati dai periti.
 - 4.6 Consultazioni necessarie per gli aspetti scientifici/tecnici nei settori della sanità e sicurezza (igienisti, chimici, ispettori del lavoro, sociologi).
 - 4.7 Controllo dei lavori condotti da organizzazioni nazionali e internazionali, le organizzazioni non governative specializzate, i contraenti e i beneficiari di sovvenzioni.
- 5. Periodo di esecuzione:** 12 mesi dalla firma del contratto per la fase dei lavori in oggetto, con rinnovo possibile di 3 anni supplementari.

6. Richiesta di documenti: Gli organismi interessati a questo bando di gara sono invitati a richiedere il cattolato d'appalto generale a mezzo telefax o per iscritto all'indirizzo indicato al punto 7.2 all'attenzione del sig. Cluzeau.

7. Ricezione delle offerte.

- 7.1 Lingue: l'offerta sarà redatta in triplice copia in una delle lingue ufficiali della Comunità.
- 7.2 Indirizzo a cui inviarle: Commissione europea, DG V/F, all'attenzione del sig. Cluzeau Alain, edificio Jean Monnet, C4/112, L-2920 Lussemburgo, telefax 43 01-345 11.
- 7.3 Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro e non oltre i 52 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale,

8. Criteri di selezione:

Saranno considerate, in vista della procedura di aggiudicazione dei contratti in oggetto, solo le offerte che potranno comprovare la capacità tecnica ad effettuare i lavori richiesti. A questo scopo, saranno presi in esame i seguenti elementi:

- esperienza acquisita nel settore considerato comprovata da un elenco di prestazioni della stessa natura, fornite negli ultimi tre anni con la giustificazione, se possibile, dell'efficacia e affidabilità di queste prestazioni: una cura particolare dovrà essere apportata alla giustificazione della capacità tecnica, ogni qualvolta che la natura stessa del contratto implica una dimensione europea per la sua esecuzione.
- elenco delle qualifiche professionali dei collaboratori che saranno incaricati dell'esecuzione di ciascuno dei compiti considerati.

9. Condizioni di prezzo e modalità di pagamento:

- 9.1 Tutti i prezzi devono essere espressi in ECU. I prezzi sono ritenuti fissi e definitivi.
- 9.2 Le modalità di pagamento figurano nei documenti di gara e sono quelli in vigore alla Commissione per i contratti del tipo considerato.

10. Criteri di aggiudicazione del contratto: I criteri di aggiudicazione figurano nei documenti di gara.

11. Data d'invio dell'avviso: 17. 5. 1995.

12. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'UPUCE: 17. 5. 1995.

Sviluppo di un software di apprendimento**Bando di gara****Procedura aperta****Programma IDA (Interscambio di dati tra amministrazioni): dogane e imposizione indiretta**

(95/C 131/13)

1. Ente appaltante: Commissione europea, Direzione generale - Dogane e imposizione indiretta, sig. P. Wilmott, DG XXI, MDB 4/21, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, Telefax (32-2) 296 19 30.

2. Categoria del servizio: Servizi informatici e servizi connessi, categoria 7, riferimento CPC 84.

Descrizione del servizio: Sviluppo di un software di apprendimento on line su personal computer, utilizzando MS-Windows, tradotto in tutte le lingue (11) dell'Unione europea e che copra la maggior parte delle applicazioni del «Mutual Assistance» (concorso reciproco), quali:

- trattamento posta elettronica per il «Customs Enforcement Network» (SCENT) (rete doganale per la lotta contro la frode).
- accesso al «Customs Information System» (CIS) (sistema di informazioni sulla frode doganale).

3. Luogo: I servizi verranno prestati prevalentemente presso la sede di lavoro abituale del contraente. Le riunioni avranno luogo a Bruxelles, così come le consegne ufficiali delle offerte, sotto la responsabilità della Direzione generale XXI (Dogane e imposizione indiretta).

4. a), b)

c) I concorrenti devono presentare le qualifiche accademiche e professionali della(e) persona(e) responsabile(i) e incaricata(e) dell'esecuzione del servizio.

5.

6. Le varianti non sono ammesse.

7. Termine ultimo di esecuzione del servizio:

Data prevista per l'inizio del progetto: dicembre 1995.

Data prevista per il completamento del progetto: 8 mesi dopo l'inizio del progetto.

8. a) Nome e indirizzo della sezione presso la quale possono essere richieste le specifiche di gara:

— Sig.ra M. Massagé, Commissione europea, DG XXI (MDB 4/16), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (02) 295 65 01. Le richieste devono essere inoltrate per iscritto, citando il nome e l'indirizzo della persona che avanza tale richiesta e il numero di riferimento del bando di gara: XXI/95/CB-2017.

— Le richieste in merito ad ulteriori informazioni tecniche devono essere inviate esclusivamente per posta o telefax a: sig. T. Vassiliadis, Commissione europea, DG XXI/A/1 (MDB 0/27), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (02) 296 19 30. Le richieste devono indicare il nome e l'indirizzo del potenziale contraente e il numero di riferimento del bando di gara (XXI/95/CB-2017).

A tutte le domande verrà data risposta nel corso di una riunione, prevista per il 19. 6. 1995 presso il Centre A. Borschette, rue Froissart 36, B-1040 Bruxelles.

b) **Termine ultimo per la presentazione delle richieste:** Le richieste devono pervenire presso il sopracitato indirizzo, per iscritto, entro e non oltre il 19. 6. 1995.

c) Il capitolato d'appalto e le clausole del contratto, relativi ai servizi richiesti dalla Commissione europea, possono essere ottenuti gratuitamente.

9. a) **Termine ultimo di ricezione delle offerte:** Le offerte devono pervenire entro e non oltre il 7. 7. 1995 (16.00) presso l'ufficio MDB 4/16, rue du Luxembourg 46, B-1040 Bruxelles.

b) **Indirizzo al quale devono essere spedite:** Sig.ra M. Massagé, Commissione europea, DG XXI (MDB 4/16), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, oppure consegnate a mano, rue du Luxembourg 46, B-1040 Bruxelles, ufficio MDB 4/16.

c) Le offerte possono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

10. a)

- b) Le offerte verranno aperte il 10. 7. 1995 (10.00), presso la DG XXI, rue du Luxembourg 46, B-1040 Bruxelles, ufficio MDB 0/18.

11. **Depositi e garanzie:** Il contraente deve fornire un deposito o una garanzia bancaria pari al valore del primo versamento richiesto per qualsiasi contratto, che supera la soglia dei 300 000 ECU.

12. **Modalità di finanziamento e di pagamento:** Le principali modalità di finanziamento e di pagamento corrispondono a quelle applicate dalla Commissione ai contratti standard di servizi. Le condizioni particolareggiate sono descritte nelle specifiche di gara.

13. **Forma giuridica che deve assumere un raggruppamento:** I concorrenti possono presentare la(e) loro offerta(e) individualmente o in associazione con altri concorrenti. In caso di presentazione di un'offerta congiunta da parte di vari partner, 1 di loro dovrà essere designato come contraente principale per l'esecuzione del servizio.

14. **Per partecipare alla gara, i potenziali candidati dovranno fornire documenti che soddisfano le seguenti condizioni minime:**

a) Capacità economiche e finanziarie:

- il potenziale candidato deve possedere un organico di almeno 30 persone, nonché dimostrabili risorse finanziarie,
- il potenziale candidato deve esercitare un'attività economica connessa all'oggetto del presente bando, segnatamente lavori in merito a studi e applicazioni di software didattico,
- il potenziale candidato deve essere rappresentato nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea e dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

b) Risorse linguistiche, professionali e tecniche:

— il potenziale candidato deve disporre di un organico, esperto e competente, capace di lavorare nell'ambito di progetti ad aliquota costante e di parlare la maggior parte delle lingue comunitarie. Le prove relative all'esperienza devono essere presentate nella fattispecie di referenze pertinenti di lavori precedentemente svolti;

— il potenziale candidato deve disporre delle risorse tecniche sufficienti a eseguire i compiti richiesti e a facilitare uno scambio di informazioni tra tutte le entità partecipanti al progetto.

15. **Durata della validità dell'offerta:** I concorrenti sono vincolati alla(e) loro offerta(e) per 6 mesi dalla data di presentazione delle offerte.

16. **Criteri di aggiudicazione:** Il contratto verrà aggiudicato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di aggiudicazione sono indicati nei documenti di gara. I seguenti criteri (in ordine decrescente d'importanza) saranno considerati al momento della valutazione delle offerte:

1. comprensione delle richieste;
2. qualità dei metodi proposti;
3. organizzazione del progetto;
4. prezzo;
5. qualità della presentazione dell'offerta.

17.

18. **Data d'invio del bando:** 17. 5. 1995.

19. **Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 17. 5. 1995.

Lavoratori temporanei**Procedura di preinformazione**

(95/C 131/14)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, direzione generale del personale e dell'amministrazione, IX.50, unità «Politica immobiliare - opzioni e contratti», JMO, ufficio B1/12, rue Alcide de Gasperi, L-2920 Lussemburgo.

Telex 3423 COMEUR. Telefax (352) 43 01-321 09.

2. **Natura e quantità o valore:** Categoria 22. Numero di riferimento CPC: 872.

Messa a disposizione della Commissione europea a Lussemburgo di lavoratori temporanei secondo il suo fabbisogno. La Corte dei Conti europea potrebbe, eventualmente, aderire a questo contratto.

3. **Data provvisoria di inizio delle procedure di stipulazione:** 6-7/1995.

4. **Altre informazioni:** Sostituisce l'avviso di preinformazione del 13. 8. 1994.

5. **Data d'invio dell'avviso:** 17. 5. 1995.

6. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 17. 5. 1995.